



- SALA DOCENTI SEDE
- SALA DOCENTI JUVARRA
- SERALE
- AL PERSONALE ATA

A TUTTO IL PERSONALE DOCENTE E ATA

COMUNICATO N. 20

## OGGETTO: OBBLIGHI DI VIGILANZA

### **DOCENTI**

Porto a conoscenza di tutti i colleghi una sintesi degli obblighi di vigilanza e dei comportamenti da tenere per una sicura procedura condivisa, **che vi chiedo di leggere con la massima attenzione** per l'importanza della materia, attendendovi ai comportamenti richiesti.

### **VIGILANZA**

L'obbligo di vigilanza coincide con il tempo di permanenza degli studenti a scuola, anche per attività extrascolastiche.

Come previsto dall'art. 29 comma 5 del CCNL: *Per assicurare l'accoglienza e la vigilanza degli alunni, gli insegnanti sono tenuti a trovarsi in classe 5 minuti prima dell'inizio delle lezioni e ad assistere all'uscita degli alunni medesimi:* non lasciare l'aula prima che siano usciti tutti gli alunni.

**Prego di prestare molta attenzione a questa norma**, così come a quelle relative alla vigilanza, tenuto conto di questi due articoli del Codice Civile, che richiamo per completezza:

- *in caso di danno da persona incapace di intendere e di volere, il risarcimento è dovuto da chi è tenuto alla sorveglianza dell'incapace, salvo che provi di non aver potuto impedire il fatto.*
- *i precettori e coloro che insegnano un mestiere o un' arte sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei loro allievi e apprendisti nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza. (...)*  
*queste persone sono liberate dalla responsabilità soltanto se provano di non aver potuto impedire il fatto.*

Conviene infine far riferimento anche all'art. 61 della Legge 312/80 ("culpa in vigilando"):

**"La responsabilità patrimoniale del personale direttivo, docente, educativo e non docente della scuola materna, elementare secondaria ed artistica dello Stato e delle istituzioni educative statali per danni arrecati direttamente all'Amministrazione in connessione a comportamenti degli alunni è limitata ai soli casi di dolo o colpa grave nell'esercizio della vigilanza sugli alunni stessi"**

Ricordo, per esemplificare, che essersi distratti, non aver mantenuto un clima adeguato è colpa lieve, mentre essere altrove è colpa grave.

Lo stato di incapacità è in giurisprudenza strettamente correlato all'età e dunque esiste una responsabilità via via decrescente al crescere dell'età, ma essa (a scuola) non si estingue mai completamente anche in presenza di maggiorenni.

In ogni caso:

- Occorre dimostrare di aver esercitato la vigilanza nella misura dovuta.
- Occorre dimostrare di aver adottato in via preventiva le misure organizzative idonee a contenere nel massimo grado le situazioni di pericolo prevedibili
- Occorre dimostrare che il fatto dannoso per la sua repentinità ed imprevedibilità abbia impedito un tempestivo ed efficace intervento ("prova liberatoria").

### **TRASFERIMENTI D'AULA**

I problemi connessi alla mancata vigilanza riguardano, oltre che l'entrata e l'uscita degli alunni, **i cambi d'ora, i trasferimenti** verso le aule speciali e i laboratori, **l'intervallo**.

Ai cambi d'ora si sia celeri nello spostamento e non si concedano permessi di uscita dall'aula.

**Non si chieda agli studenti di recarsi in aula docenti** (accesso consentito solo agli insegnanti) per dimenticanze varie.

Non si consenta agli studenti di accedere al registro elettronico, né si comunichi la propria password.

I registri personali del docente e quelli di classe sono un documento ufficiale, di cui i docenti sono responsabili.

Il registro di classe inoltre ha acquistato un ulteriore peso per la questione del monte ore delle assenze.



### **COMPRESENZA**

La classe fa lezione in aula con presenza di entrambi i docenti.

Se la classe viene ripartita in due gruppi, per particolari esigenze didattiche, si deve annotare sul registro di classe tale cambiamento ed il nome del docente a cui è affidato un gruppo.

### **USCITE DALLE AULE**

Durante le lezioni gli alunni possono uscire dall'aula, per il tempo necessario, solo per validi motivi e **non più di uno per volta**.

E' invece assolutamente vietato espellere per qualsiasi motivo gli alunni dall'aula. Chi lo fa e magari annota l'espulsione sul registro commette una illegalità rispetto allo Statuto degli Studenti e si espone personalmente rispetto agli obblighi di vigilanza. In caso di grave necessità si affidi lo studente al Collaboratore Scolastico di servizio e lo si faccia accompagnare presso gli uffici del Dirigente scolastico e, in sua assenza, del vicario, annotando sul registro di classe tale allontanamento.

Consiglio di evitare, salvo esigenze eccezionali, di prolungare i compiti durante l'intervallo con eventuale recupero successivo (in tale caso la classe deve essere accompagnata e vigilata dal docente in servizio).

Per evidenti ragioni di vigilanza e di sicurezza non è consentito agli studenti di sostare negli spazi esterni della scuola durante i cambi d'ora o in attesa di accedere alle classi. Durante l'intervallo la permanenza all'esterno è consentita **solo** nel cortile, **dove è vietato fumare**.

### **VARIE**

I docenti sono tenuti a vigilare sugli alunni durante l'intervallo.

Durante le attività pomeridiane extracurricolari o sportive e durante le gare dei campionati studenteschi, l'assistenza è svolta dai docenti incaricati dell'attività stessa.

L'insegnante è tenuto a timbrare il cartellino magnetico per l'entrata in Istituto e l'uscita dallo stesso al termine del proprio orario di servizio. In caso di ritardo significativo o di assenza oraria o giornaliera **il docente telefona con la massima tempestività e congruo preavviso, precisando la natura dell'evento e la presumibile durata dell'assenza**, in modo di dare alla scuola il tempo di assumere i necessari provvedimenti organizzativi.

Come da contratto, la pratica va poi perfezionata all'ufficio del personale. Il centralino (o la segreteria) trasmette il fonogramma al vicario.

Si ricorda ancora che, salvo per le emergenze, **anche per il serale**, le assenze vanno comunicate alla scuola ad inizio giornata **entro le ore 11**.

### **Estratto per i COLLABORATORI SCOLASTICI**

I Collaboratori Scolastici hanno, in ordine alla vigilanza, alcuni doveri che si richiamano per completezza (profilo di area CCNL):

*E' addetto ai servizi generali della scuola con compiti di accoglienza e di sorveglianza nei confronti degli alunni, nei periodi immediatamente antecedenti e successivi all'orario delle attività didattiche e durante la ricreazione, e del pubblico; ... di vigilanza sugli alunni, ... di custodia e sorveglianza generica sui locali scolastici, di collaborazione con i docenti.*

A completamento di tali informazioni, si pregano i docenti e il personale ATA di consultare il Regolamento d'Istituto.

Per ulteriori riferimenti si rimanda alla Circolare Regionale n. 333, prot. n. 8883/U/c27G del 09/09/2011 dell'Ufficio Scolastico Regionale.

Si ricorda infine a tutti i docenti professionisti che è necessario che venga richiesta al dirigente scolastico l'autorizzazione allo **svolgimento della libera professione**, come da comunicato n. 19 del 14/09/2017.

Torino, 14/09/2017

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
(Prof.ssa Giulia Abbio)